

**STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
“COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE – C.E.R. DOLOMITI ETS”**

TITOLO I

Denominazione - sede - durata - scopi della Fondazione

Articolo 1 - Denominazione e durata

1.1 È costituita, su iniziativa del Consorzio BIM Piave Belluno (il “**Consorzio**”), della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, dei Comuni di Belluno e di Feltre, la Fondazione di partecipazione denominata “Comunità Energetica Rinnovabile – C.E.R. Dolomiti ETS” e in forma abbreviata “CER Dolomiti ETS”(indicata di seguito nel presente Statuto anche come Fondazione o CER) dotata di personalità giuridica di diritto privato, secondo e nel rispetto della disciplina delle norme del Codice del Terzo Settore, degli articoli 42-bis del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019, art. 31 e seguenti, del D.Lgs n. 199 dell’8 novembre 2021 e degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

1.2 L’utilizzo dell’acronimo ETS è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli artt. 11, 45 e seguenti del D.Lgs. n. 117 del 2017 (“**Codice del Terzo Settore**” o “**CTS**”).

1.3 La CER Dolomiti ETS ha durata illimitata fino ad esaurimento delle sue finalità istituzionali.

Articolo 2 – Sede e Ambito territoriale

2.1 La Fondazione ha sede principale in Belluno. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di trasferire la sede principale entro l’ambito territoriale di operatività, indicato al comma seguente.

Possono essere costituite o sedi secondarie o uffici qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga utile al migliore perseguimento delle finalità istituzionali.

2.2 La Fondazione opera nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio BIM Piave Belluno e dei Comuni che, pur non aderendo al Consorzio, siano serviti dalle medesime cabine primarie di distribuzione dell’energia elettrica (“**Ambito territoriale**”).

Articolo 3 – Statuto e Regolamento

3.1 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto legislativo nr. 117 del 2017, delle relative norme di attuazione, della legislazione regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3.2 Il Consiglio di amministrazione elabora i Regolamenti di esecuzione dello Statuto e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Fondatori.

3.3. I Regolamenti stabiliscono le regole di dettaglio per l'applicazione dello Statuto nonché le regole operative relative al funzionamento delle configurazioni di autoconsumo costituite dalla Fondazione, ivi compresi i requisiti e le modalità di accesso e i criteri per il riparto della tariffa incentivante percepita per la condivisione dell'energia elettrica.

In relazione al riparto della tariffa incentivante prevista dal d.m. 414 del 7.12.2023 il relativo Regolamento assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B del citato d.m., sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 4 – Finalità e attività di interesse generale

4.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue l'obiettivo di svolgere a vantaggio delle Comunità locali del proprio Ambito territoriale attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017, in particolare nel settore della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e della produzione, dell'accumulo e della condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.

4.2. In particolare, le attività della Fondazione sono orientate prevalentemente a procurare benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici per i propri membri.

La Fondazione promuove:

- a) la tutela dell'ambiente e la transizione energetica;
- b) la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, anche mediante la realizzazione di nuovi impianti;
- c) la produzione, la distribuzione, la trasmissione, lo scambio, la fornitura, il consumo, l'aggregazione, l'accumulo e la cessione di energia derivante da fonti rinnovabili;

- d) l'autosufficienza energetica;
- e) il contrasto alla povertà energetica;
- f) il risparmio energetico, la riduzione dei prelievi energetici dalla rete nazionale e la riduzione dei costi energetici;
- g) l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, privati, commerciali e industriali
- h) il reimpiego dell'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, e non auto-consumata, a beneficio dei membri della Fondazione.

4.3. Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Fondazione esercita, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- a) costituzione di una o più configurazioni di autoconsumo collettivo ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021;
- b) organizzazione della condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione rientranti nella Comunità Energetica;
- c) gestione dei rapporti con il GSE;
- d) monitoraggio della produzione e dei consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- e) accesso agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione di energia nell'ambito della Comunità Energetica nel perimetro di ciascuna cabina primaria;
- f) accesso a incentivi e contributi erogati a livello locale, nazionale o unionale per investimenti ed attività connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alla transizione energetica;
- g) produzione, consumo, immagazzinamento e vendita dell'energia elettrica rinnovabile, anche mediante accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021;
- h) svolgimento di tutte le attività ed erogazione di tutti i servizi previsti dall'articolo 31, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 199/2021, nonché ogni altro servizio o attività che le CER possono svolgere secondo diritto;
- i) supporto attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- j) promozione dell'attività della Fondazione anche attraverso eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- k) organizzazione di convegni, studi, campagne di sensibilizzazione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e su un consumo consapevole;

- l) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;
- m) promozione di iniziative e accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti all'ottenimento di incentivi e agevolazioni a favore degli Associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale, nonché per la riqualificazione energetica degli edifici.

4.4. La Fondazione può inoltre svolgere attività di supporto a favore di altre Comunità Energetiche Rinnovabili attive nell'Ambito territoriale di riferimento.

4.5. La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nr. 107 del 3 maggio 2021, ogni altra attività strumentale e ritenuta utile, e incluse a titolo esemplificativo:

- a) attività strumentali rispetto a quelle elencate sopra, ove previste dai decreti ministeriali adottati in attuazione dell'art. 6 d.lgs. n. 117/2017, previa individuazione da parte del Consiglio di amministrazione che dovrà valutarne la compatibilità con le prescrizioni normative, tecniche e regolamentari in materia di Comunità energetiche rinnovabili;
- b) attività volte alla ricerca di opportunità di finanziamento e alla promozione di opportunità di *partnership* per la creazione o lo sviluppo di reti di competenza regionale, nazionali ed europee;
- c) attività di promozione o partecipazione a eventi di formazione e sensibilizzazione all'attività della Fondazione e alla produzione e condivisione dell'energia rinnovabile e della transizione energetica;
- d) attività di partecipazione o supporto alla ricerca nel settore delle fonti da energia rinnovabile, anche collaborando con istituti scientifici pubblici o privati;
- e) attività di promozione e sviluppo di politiche di pianificazione territoriale per l'energia a beneficio dei propri membri o di altri enti territoriali;
- f) attività di organizzazione o prestazione e di servizi accessori o complementari alle attività elencate nei punti precedenti nei limiti consentiti dalle prescrizioni normative, tecniche e regolamentari in materia di Comunità energetiche rinnovabili.

4.6. Alla Fondazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o strumentali e accessorie come sopra individuate. L'attività di ripartizione tra i partecipanti alle configurazioni di autoconsumo collettivo delle

quali la Fondazione è referente delle tariffe incentivanti corrisposte per la condivisione dell'energia elettrica, secondo quanto previsto dal Regolamento e nel rispetto dei vincoli legislativi e regolamentari, non si considera distribuzione di utili. .

TITOLO II FONDATORI E PARTECIPANTI

Articolo 5 - Fondatori

5.1. Hanno la qualifica di Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione, apportando le risorse economiche, umane e strumentali necessarie alla sua attivazione

L'acquisto ed il mantenimento della qualifica di Fondatori sono consentiti soltanto a soggetti che, a norma dell'art. 31, co. 1, lett. b), possano esercitare i poteri di controllo sulle CER.

5.2. L'Assemblea dei Fondatori, deliberando a maggioranza assoluta, può attribuire la qualifica di Fondatori:

- a) ad altri Comuni appartenenti al Consorzio BIM Piave Belluno che chiedano di aderire alla Fondazione;
- b) ad altre Amministrazioni pubbliche locali situate nel territorio dei Comuni nei quali sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia elettrica, che chiedano di aderire alla Fondazione;
- c) ad altri partecipanti che si siano particolarmente distinti per il supporto dato alla Fondazione e alle sue attività.

5.3. Ai Fondatori spettano, rispettivamente, anche i diritti propri dei Produttori e/o dei Consumatori a seconda che partecipino alla configurazione di autoconsumo della CER apportando o meno impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella loro disponibilità.

5.4. La qualifica di Fondatore si perde:

- a) per **recesso**, comunicato per iscritto al Consiglio di amministrazione con un preavviso di almeno tre mesi;
- b) per **perdita dei requisiti** per l'esercizio dei poteri di controllo sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 199/2021, accertata dall'Assemblea dei Fondatori;

- c) per **esclusione**, deliberata dall'Assemblea dei Fondatori in caso di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento della Fondazione o nel caso di comportamenti incompatibili con le finalità della Fondazione.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni dell'art. 9.

Articolo 6 – Partecipanti alla CER. Modalità di ammissione

6.1. La CER si basa sull'associazione libera e volontaria dei clienti finali del servizio elettrico.

6.2. Possono partecipare alla CER le persone fisiche, le piccole e medie imprese (PMI), gli enti territoriali, le amministrazioni pubbliche locali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, le associazioni e ogni altro ente privato che siano titolari di una utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione ("POD") ubicata all'interno dell'Ambito Territoriale della CER.

6.3. Con riferimento alle imprese, in qualunque forma costituite:

- a) la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale (è pertanto necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00, nonché da altri codici attività eventualmente individuati come incompatibili con l'appartenenza alle CER dalla normativa di settore);
- b) non è ammessa la partecipazione di Grandi Imprese. Il raggiungimento delle soglie previste dalla normativa vigente *pro tempore* applicabile per la qualificazione come Grande Impresa è causa di perdita della qualità di partecipante alla CER.

6.4. Tutti i soggetti che possiedano i requisiti per la partecipazione alla CER possono aderirvi, acquisendo, rispettivamente, la qualifica di Produttori o Consumatori sulla base dei seguenti criteri:

- a) sono **Produttori** i soggetti che hanno la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ubicati nell'Ambito territoriale della CER e che attribuiscono alla CER la disponibilità di questi impianti al fine di condividere l'energia prodotta e maturare la tariffa incentivante prevista;
- b) sono **Consumatori** i soggetti titolari di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso ad una delle cabine primarie incluse nell'Ambito Territoriale della CER e che condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica,

ma che non partecipano alla configurazione di autoconsumo con impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) sono **Ordinari** i soggetti che partecipano alla Fondazione senza aderire ad una configurazione di autoconsumo collettivo.

6.5. I membri Produttori e Consumatori saranno suddivisi in sottogruppi coincidenti con le configurazioni di autoconsumo collettivo costituite dalla Fondazione nell'area coperta da una stessa cabina primaria.

6.6. La Fondazione e le altre CER attive nell'Ambito territoriale di riferimento che intendano avvalersi del supporto ai sensi dell'art. 4.4 stipulano una apposita convenzione, con la quale sono definiti gli ambiti di cooperazione. La Convenzione è approvata dal Consiglio di amministrazione.

Qualora la Convenzione preveda la gestione da parte della Fondazione degli aspetti relativi all'applicazione della Tariffa incentivante per la condivisione dell'energia elettrica o lo svolgimento di attività accessorie, le configurazioni di autoconsumo collettivo costituite da quella CER sono equiparate, quanto alla gestione, alle configurazioni di autoconsumo collettivo costituite dalla Fondazione.

La Convenzione può inoltre prevedere che ai partecipanti a queste CER siano attribuiti, anche solo a determinati effetti, i diritti attribuiti ai Partecipanti alla fondazione con la qualifica di Produttori, Consumatori o Ordinari.

Articolo 7 –Modalità di ammissione e quota di partecipazione.

7.1 Chiunque intenda partecipare alla CER può farne domanda al Consiglio di amministrazione.

7.2 Possono partecipare alla CER, nella categoria degli Ordinari, le persone fisiche ed i soggetti giuridici, escluse le grandi imprese, che dimostrino un collegamento effettivo, indicato dalla titolarità di un POD, on l'Ambito territoriale della Fondazione.

Le piccole e medie imprese possono aderire a condizione che la partecipazione alla CER non ne costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. Non è consentita la partecipazione:

- a) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023;
- b) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;

- c) a imprese, enti ed organizzazioni che abbiano un oggetto sociale o finalità statutarie incompatibili con quelle della Fondazione.

7.3. Possono partecipare alle configurazioni di autoconsumo costituite dalla CER tutti i clienti finali che abbiano i requisiti previsti dal paragrafo che precede. Inoltre:

- a) per l'adesione nella categoria dei Produttori, è necessario che l'interessato dimostri di avere la disponibilità di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili entrato in esercizio successivamente alla data di costituzione della CER o un impianto progettato e realizzato sin dall'origine per essere incluso nella CER;
- b) per l'adesione nella categoria dei Consumatori, è necessario che l'interessato dimostri di essere titolare di uno o più POD inseriti nel perimetro della configurazione di autoconsumo.

7.4 Alla domanda devono essere allegati i documenti ed i dati previsti dal Regolamento per la verifica dei requisiti per l'ammissione. L'efficacia dell'ammissione è condizionata al versamento della quota di adesione eventualmente fissata dal Consiglio di amministrazione.

7.5 La domanda di adesione è accolta o respinta dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni, previa valutazione della sussistenza dei necessari requisiti indicati dal Regolamento, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

Nella valutazione delle domande di ammissione, il Consiglio di amministrazione dovrà tenere in particolare considerazione le necessarie esigenze di bilanciamento della Comunità energetica rinnovabile con riferimento ai volumi di produzione e consumo energetico della configurazione.

7.6 Alla domanda di adesione deve essere allegata una dichiarazione di accettazione di quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento.

7.7 All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante membro della CER ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento Interno, di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla propria partecipazione alla CER.

7.8 Nel caso di rifiuto della domanda di adesione, l'interessato può impugnare la decisione del Consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto, mediante ricorso all'Assemblea plenaria, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio di amministrazione.

7.9 È consentita l'inclusione nelle configurazioni di autoconsumo gestite dalla Fondazione anche di impianti di proprietà di soggetti non aderenti alla CER, ma che abbiano conferito mandato alla CER perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa *pro tempore* applicabile. Le procedure per l'adesione dei produttori esterni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'esigenza di bilanciare adeguatamente produzione e consumi nell'ambito della configurazione di autoconsumo collettivo.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei partecipanti

8.1 I partecipanti alla CER, in relazione alla categoria di cui fanno parte, hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Fondazione.

La Fondazione è organizzata e opera secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

I partecipanti della CER mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

8.2 Tutti i partecipanti alla CER hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività promosse dalla Fondazione;
- b) di concorrere, secondo le modalità previste dallo Statuto, alla definizione delle attività della Fondazione e alla destinazione delle risorse generate dall'attività della fondazione, partecipare all'amministrazione della Fondazione;
- c) di esaminare i libri della Fondazione di cui all'articolo 22, nei tempi e con le modalità indicate dalla Fondazione entro sette giorni dalla richiesta scritta e di estrarne copia, previo impegno scritto di riservatezza

8.3 Le prestazioni fornite ai partecipanti sono di regola gratuite, salvo che il Consiglio di amministrazione abbia deliberato un rimborso delle spese vive.

8.4 I partecipanti hanno il dovere di rispettare e far rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e di versare le quote partecipative o contributi, se previsti, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

8.5. Con l'adesione alla Fondazione i partecipanti che aderiscono ad una configurazione di autoconsumo collettivo conferiscono alla Fondazione mandato irrevocabile, fino a quando duri la loro partecipazione alla configurazione di autoconsumo:

- a) a provvedere a tutti gli atti e adempimenti necessari ai fini dell'ottenimento, da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., dei benefici previsti per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia condivisa individuando unicamente nella Fondazione il soggetto responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa;
- b) a ripartire l'energia elettrica condivisa e il relativo valore economico secondo i dati del distributore locale, a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, come stabilito dal Regolamento.

Articolo 9 – Recesso, decadenza ed esclusione dei partecipanti

9.1 I partecipanti alla CER cessano parteciparvi per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

9.2 Il **recesso** può essere comunicato in ogni momento per iscritto e determina automaticamente anche l'uscita dalla configurazione di autoconsumo della quale siano parte, fermi restando, per i Produttori, qualora il Consiglio di amministrazione decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Il recesso del membro ha effetto dalla data indicata dal medesimo, purché non anteriore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

9.3 È causa di **decadenza** e, quindi, di esclusione dalla CER la perdita dei requisiti stabiliti del presente Statuto, compresi quelli stabiliti dall'art. 7.2.

I membri sono tenuti a comunicare immediatamente e per iscritto alla Fondazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dalla Fondazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia la partecipazione alla configurazione di autoconsumo che qualsiasi beneficio connesso.

9.4 L'**esclusione** può essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione solo per grave e ripetuto inadempimento degli obblighi che derivano dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, sono indicati:

- a) danneggiamento morale o materiale della Fondazione;
- b) mancanza osservanza e adempimento alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi statutari.

- c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali;
- d) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione.

Per gli enti e/o le persone giuridiche, l'esclusione dalla Fondazione può aver luogo anche a seguito di:

- a) trasformazione, fusione e scissione o, comunque, variazione della partecipazione di controllo dell'ente e/o della persona giuridica incompatibile con lo scopo, finalità e attività della Fondazione;
- b) trasferimento, a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- d) liquidazione giudiziale e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

9.5 Il Consiglio di amministratore comunica per iscritto al partecipante l'avvio dell'istruttoria per l'accertamento delle cause di esclusione rilevate. Il partecipante può, nei trenta giorni successivi al ricevimento della contestazione, formulare le proprie osservazioni. Decorso detto termine, il Consiglio di amministrazione decide sull'esclusione con provvedimento motivato. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea plenaria, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio di amministrazione.

9.6 Il membro receduto o escluso non può ottenere il rimborso delle quote partecipative, né vantare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti salvo che il Consiglio di amministrazione non deliberi diversamente.

9.7 Vi è successione nella posizione di un membro ogniqualvolta vi sia cessione del punto di prelievo o di immissione dell'energia elettrica. Il tale circostanza, il membro si impegna a comunicare al subentrante l'esistenza della Fondazione e la sua qualità di membro perché possa essere realizzato effettivamente il subentro.

Il subentrante subentra esclusivamente nella qualità di membro e non anche negli eventuali obblighi assunti dal cedente. Il subentrante potrà recedere in qualsiasi momento e, in modo analogo, può fare anche la Fondazione.

9.8 Nel caso di morte di un membro, gli eredi o coloro che gli succedono nel punto di prelievo o di immissione succedono automaticamente nella qualità di membro, salvo il normale diritto di recesso loro o della Fondazione.

9.9 La decadenza, il recesso e l'esclusione implicano la perdita di ogni carica eventualmente ricoperta nella Fondazione.

9.10 Ogni partecipante o Fondatore può in ogni momento comunicare il recesso dalla configurazione di autoconsumo, con comunicazione data per iscritto al Consiglio di amministrazione. Si osservano, in quanto compatibili, le previsioni relative al recesso dalla Fondazione. I partecipanti che recedono dalla configurazione di autoconsumo collettivo mantenendo la propria partecipazione alla CER assumono la qualifica di Ordinari.

TITOLO III

Organi della Fondazione

Articolo 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) l'Assemblea plenaria;
- c) le Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo
- d) il Consiglio di amministrazione;
- e) il Presidente;
- f) l'Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti (eventualmente).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile.

Articolo 11 – Assemblea dei Fondatori

11.1 L'assemblea è composta da tutti i Fondatori. Nel caso di persone giuridiche ed enti pubblici, vi prende parte il legale rappresentante *pro tempore* o un soggetto da questi delegato.

11.2 L'assemblea dei Fondatori:

- a) approva il Regolamento sulla ripartizione degli importi riconosciuti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) e d) d.lgs. n. 199/2021;
- b) approva la costituzione delle singole configurazioni di autoconsumo collettivo;

- c) determina gli indirizzi generali della Fondazione e i relativi programmi di sviluppo degli scopi e delle attività e stabilisce le linee di azione in riferimento agli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- d) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- e) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, compresa la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio nel rispetto della legge e delle norme dello Statuto;

11.3 L'Assemblea dei Fondatori si riunisce, anche con modalità telematiche, almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno 2 (due) dei membri fondatori.

L'Assemblea dei Fondatori è convocata mediante pec, lettera raccomandata o comunque con mezzi idonei dai quali si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. La convocazione deve essere inviata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In caso di urgenza o necessità la convocazione può essere inviata anche 2 (due) giorni prima della data programmata per l'adunanza.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione. Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

11.4 L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci Fondatori ed il Presidente.

11.5 Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Fondatori presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione. L'Assemblea nomina al proprio interno un segretario della riunione.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario.

11.6 Alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di controllo.

Articolo 12 – Assemblea plenaria

12.1 L'Assemblea plenaria è composta dai Fondatori e dai Partecipanti alla CER.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta scritta di almeno 2 (due) membri dei Fondatori oppure di 2 (due) componenti del Consiglio di amministrazione o di 1 (uno) membro dell'Organo di controllo.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i partecipanti che, al momento della celebrazione, siano in regola con il pagamento dei contributi previsti e non abbiano comunicato il recesso dalla CER.

Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i componenti del Consiglio di amministrazione, i componenti dell'Organo di controllo e il Segretario eventualmente nominato.

12.2 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Partecipanti. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Partecipanti intervenuti o rappresentati. Ogni Partecipante esprime un solo voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

12.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e la modalità dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni membro a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. In caso di urgenza o necessità l'avviso di convocazione può essere inviato anche 2 (due) giorni prima della data fissata per la convocazione.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti i membri dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere tenuta in presenza, presso la sede o in altro luogo, purché in Italia.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

12.4 L'Assemblea plenaria:

- a) approva il bilancio consuntivo annuale e la destinazione dell'avanzo di gestione;
- b) delibera sull'utilizzo degli importi che dovessero essere riconosciuti alla CER dai provvedimenti attuativi d.lgs n. 199/2021;
- c) può approvare mozioni per sottoporre al Consiglio di amministrazione o all'Assemblea dei fondatori proposte di attività di interesse generale e di attuazione delle finalità della Fondazione;
- d) delibera sugli affari e le questioni che gli siano sottoposti dagli altri organi della Fondazione.

Articolo 13 – Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo

13.1 Le Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo sono composte dai Fondatori, dai Produttori e dai Consumatori che partecipano alla medesima configurazione di autoconsumo collettivo.

13.2 Ciascuna assemblea delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute per la condivisione di energia elettrica nell'ambito della singola configurazione di autoconsumo collettivo, secondo le previsioni del Regolamento, e nel rispetto del vincolo di destinazione ai soli consumatori diversi dalle imprese o a finalità sociali aventi ricadute sui territori dove sono ubicati gli impianti per la condivisione degli eventuali importi della tariffa premio eccedentari rispetto alle soglie stabilite all'Appendice B del d.m. n. 414 del 7.12.2023.

13.3 Alle Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo si applicano, in quanto compatibili, le previsioni relative all'Assemblea plenaria.

Articolo 14 – Consiglio di amministrazione

14.1 I membri del Consiglio di amministrazione sono designati per la prima volta nell'atto costitutivo della fondazione. Nei successivi rinnovi i membri del Consiglio di amministrazione saranno dieci e saranno nominati secondo le regole che seguono.

14.2 L'Assemblea dei Fondatori elegge:

- a) il Presidente;
- b) un componente in rappresentanza di ciascun Fondatore originario: Consorzio BIM Piave Belluno, Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Comune di Belluno, Comune di Feltre;
- c) due componenti in rappresentanza dei Comuni soci del Consorzio.

14.3 L'Assemblea plenaria elegge:

- a) un componente scelto tra i Produttori;
- b) un componente scelto tra i Consumatori;
- c) un componente scelto tra gli Ordinari.

14.4 Sono ineleggibili nel Consiglio di amministrazione i soggetti:

- a) che si trovino nelle fattispecie previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.
- b) che ricoprono ruoli o cariche nel Parlamento nazionale e in quello europeo o che siano membri del Governo italiano o della Corte costituzionale;
- c) che ricoprono cariche amministrative nei Comuni, nella Provincia o in altri Enti pubblici che insistono nell'Ambito territoriale del Consorzio;
- d) che siano membri di altri Organi costituzionali o rilevanza costituzionale o di Organi dell'Unione Europea o della Magistratura consumatoria e speciale;
- e) ricoprono cariche di componente di organi di indirizzo in enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Regione, Province e Città metropolitane e Comuni, o forme associative tra Comuni, con una popolazione superiore ai 20.000 (ventimila) abitanti.

14.5 I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di mancanza di uno o più consiglieri,, per dimissioni o altre cause, l'Assemblea provvede alla loro surrogazione ; resta comunque immutata la scadenza originaria per tutti i consiglieri.

14.6 I componenti del Consiglio di amministrazione decadono:

- a) per il sopravvenire di una causa ostativa prevista dalle leggi e norme dello Statuto;
- b) per assenza, senza giustificazione, per 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di amministrazione;

La decadenza viene rilevata dallo stesso Consiglio di amministrazione.

14.7 Sono causa di esclusione dal Consiglio di amministrazione:

- a) il mancato rispetto dello Statuto e del Regolamento;

- b) aver arrecato danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) trovarsi in situazione di effettivo o potenziale conflitto di interessi.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito l'interessato.

14.8 Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Inoltre, oltre a quanto già previsto dagli articoli del presente Statuto, al Consiglio di amministrazione spetta di:

- a) assumere, nel rispetto della normativa vigente, ogni decisione sugli affari di straordinaria amministrazione, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili alla Fondazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari della Fondazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- b) promuovere la partecipazione della Fondazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;
- c) deliberare la stipula di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, aventi oggetto attinente alle finalità statutarie;
- d) deliberare il programma annuale delle attività proposto dal Presidente e individuare le azioni da svolgere per la realizzazione del suddetto programma;
- e) provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale della Fondazione e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
- f) deliberare sulle domande di nuove adesioni di membri Consumatori o Produttori, sui casi di recesso ed esclusione di singoli membri, sulla decadenza ed esclusione dei membri del Consiglio di amministrazione;
- g) predisporre il documento del bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale in conformità agli schemi adottati in attuazione del Codice del Terzo Settore delle linee guida ministeriali;
- h) deliberare sull'eventuale quota di partecipazione e sul suo ammontare;
- i) nominare al proprio interno il Vicepresidente;
- j) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- k) promuovere e organizzare gli eventi della Fondazione;
- l) esercitare la competenza generale e residuale per tutti gli atti che non siano demandati dalla legge o dal presente Statuto ad altri Organi della Fondazioni e non espressamente delegati;

m) adottare i provvedimenti relativi all'organizzazione e all'amministrazione della Fondazione, che possono prevedere anche la nomina di uno o più Direttori con responsabilità gestorie.

14.9 Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente. In caso di sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno 2 (due) componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

14.10 Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

Il Consiglio di amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti siano stati informati e non vi si oppongano.

14.11 Il Consiglio di amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza di almeno la metà dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, a ciascuno dei quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio di amministrazione, redatti a cura del Segretario o, se non nominato, del Consigliere più giovane, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

14.12 Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono tenere anche in modalità telematica (audio-conferenza o video-conferenza) purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

In tale circostanza l'adunanza del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Articolo 15 – Il Presidente

15.1 Il Presidente è nominato dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

15.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, nonché l'assemblea dei Fondatori, l'Assemblea plenaria e le Assemblee di Cabina, coordinandone i rispettivi lavori.

15.3 Al presidente è attribuita:

- a) la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei fondatori, dell'Assemblea plenaria, delle Assemblee di Cabina e del Consiglio di amministrazione;
- c) il coordinamento le attività della Fondazione;
- d) la vigilanza sull'osservanza dello Statuto.

15.4 In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

15.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 16 - Segretario

16.1 Il Consiglio di amministrazione può eleggere un Segretario, che dura in carica un anno ed è rieleggibile per una sola volta.

16.2 Il Segretario:

- a) organizza le riunioni del Consiglio di amministrazione, dell'Assemblea dei fondatori, dell'Assemblea dei partecipanti e delle Assemblee di cabina;
- b) redige i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione;
- c) svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- d) ove incaricato in proposito, supporta l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 17 - Organo di Controllo

17.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale a tre membri secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili per una sola volta. Almeno uno dei componenti, se collegiale, deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

L'Organo di controllo viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo della Fondazione. Nei successivi rinnovi dell'Organo di controllo, i componenti sono nominati dall'Assemblea plenaria. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione.

17.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Provvede al riscontro della gestione finanziaria ed effettua verifiche di cassa. Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprime il suo parere mediante relazione sui bilanci preventivi e consuntivi.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, all'Assemblea dei fondatori e quelle dell'Assemblea plenaria che approva il bilancio.

17.3 All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge e alle linee guida ministeriali.

17.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.5 Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore e negli altri casi previsti dalla legge, l'Assemblea plenaria nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

Patrimonio sociale

Articolo 18 - Patrimonio della Fondazione

18.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito in sede di costituzione dai Fondatori;
- da conferimento di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi fatto dai membri Fondatori, Produttori o Consumatori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di avanzi di gestione non utilizzati e che, con delibera dell'Assemblea dei partecipanti, sono stati destinati espressamente ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

18.2 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei membri e deve essere gestito così da preservarne il valore nel tempo.

Articolo 19 – Fondo di gestione

19.1 Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutarî e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da contributi attribuito dallo Stato, dall'Unione Europea o Enti territoriale e da altri Enti pubblici o privati;
- dai contributi dei membri della Fondazione a fondo perduto o finanziamenti infruttiferi degli stessi membri della Fondazione;
- dai entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- da contributi pubblici erogati per il sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, compresi gli incentivi previsti dal d.lgs. n. 199/2021 per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla CER, comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;
- da altri ricavi compatibili con i fini statutari e le finalità sociali, inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi derivanti da altri servizi che siano previsti dall'oggetto sociale della Fondazione.

19.2 Le rendite e le risorse della Fondazione, non destinate ad incremento del Patrimonio, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o di avanzi di gestione ai membri della Fondazione, Fondatori, Produttori e Consumatori, ai lavoratori, collaboratori o altri componenti degli Organi sociali.

Articolo 20 – Esercizio finanziario

20.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il primo esercizio si conclude il 31 dicembre 2024.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno deve essere approvato il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

20.2 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente della Fondazione o da membri del Consiglio di amministrazione, muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

20.3 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio, eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

20.4 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'Assemblea plenaria per l'approvazione un bilancio d'esercizio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. n. 117/2017 e delle relative norme e schemi di attuazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando sarà istituito, a cura dall'Organo di amministrazione.

20.5 Ricorrendo le condizioni di Legge stabiliti dall'art. 14 del Decreto legislativo n. 117/2017, entro lo stesso termine di centoventi giorni il Consiglio di amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il Bilancio sociale della Fondazione redatto con le modalità previste dalla Legge e dalle linee guida ministeriali.

20.6 Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Articolo 21 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

21.1 La Fondazione può essere sciolta esclusivamente con deliberazione adottata all'unanimità dall'Assemblea dei Fondatori, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri per gestire la fase della Liquidazione.

21.2 Il patrimonio residuo è devoluto, a norma dell'art. 9 del Decreto legislativo nr. 117 del 2017, fatta salva diversa destinazione stabilita dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera di scioglimento dell'Assemblea dei Fondatori.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 22 – Libri sociali

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) l'elenco dei Fondatori;
- b) l'elenco dei Partecipanti alla CER;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee dei Fondatori, dei Partecipanti, del Consiglio di amministrazione. Nei rispettivi Registri devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;

- d) il libro dell'Organo di Controllo;
- e) il libro dei volontari.

Il libro delle riunioni dell'Organo di controllo è tenuto a cura dell'Organo stesso.

Articolo 22 - Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale.

I volontari sono ammessi con delibera del Consiglio di amministrazione e per la loro attività deve essere prevista idonea polizza assicurativa come previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Articolo 23 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.